



AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
UFFICIO PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Linee Guida per la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle spese generali e dal rimborso del costo del personale strutturato dei progetti di ricerca

Emanate con D.R. n. 503 del 27/05/2025, affisso all'Albo di Ateneo con rep. n. 347 del 28/05/2025, prot. n. 30639

Art.1 - Ambito di applicazione

Le presenti Linee guida disciplinano modalità e procedure per la gestione delle risorse finanziarie derivanti da:

- a) spese generali,
- b) rimborso del costo del personale strutturato
- c) eventuali altre quote in favore dell'Ateneo provenienti da progetti di ricerca, progetti competitivi, ovvero progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso programmi nazionali, regionali e comunitari ad accesso diretto (che prevedono, cioè, un rapporto diretto con l'ente finanziatore) e indiretto (erogati attraverso altri enti gestori) con l'esclusione di quelli indicati all'art.11, comma 4, capo II del vigente *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni*, di seguito riportati:
 - finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
 - le donazioni;
 - i finanziamenti soggetti a ritenuta in base al 'Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari ed altre tipologie di corsi';
 - le Azioni Marie Skłodowska Curie, limitatamente al periodo in cui il ricercatore è ospitato presso un ente di ricerca di un Paese Terzo;
 - i progetti finanziati attraverso il Fondo Sociale Europeo;
 - i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare spese generali/overhead forfettari e di valorizzare i costi del personale strutturato dell'Ateneo.

Art.2 – Definizioni

1. Per **spese generali** s'intendono tutti i costi indiretti (overheads, management cost o comunque costi non rendicontati analiticamente) riferiti ai progetti, riconosciuti come tali dall'Ente finanziatore.
2. Per **costo del personale strutturato** s'intende la valorizzazione delle ore del personale impiegato nei ruoli dell'Università a tempo indeterminato e/o determinato utilizzato nei progetti, sulla base della retribuzione lorda effettiva comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e comunque quella riconosciuta e rimborsata nel progetto. Dal personale strutturato a tempo determinato si intende escluso quello contrattualizzato con fondi del progetto.
3. Per **quote in favore dell'Ateneo** si intendono le eventuali altre quote forfettarie non rendicontabili, previste dal programma di finanziamento.
4. Per **personale strutturato** impiegato nel progetto si intende:
 - *"responsabile scientifico del progetto"* la persona responsabile del conseguimento dei risultati per cui il progetto ha ricevuto i finanziamenti;
 - *"responsabile amministrativo del progetto"* la persona responsabile delle attività di gestione amministrativa e contabile del progetto, laddove previsto;
 - *"staff"* di progetto tutte le risorse di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, laddove previsto, impegnate nella realizzazione del progetto.



AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA E RICERCA
UFFICIO PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Art. 3 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla voce spese generali (non rendicontate analiticamente)

Fermo restando le modalità di calcolo del prelievo come riportato all'art. 12 del *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni*, la quota di spese generali non rendicontate analiticamente risultante da tale calcolo sarà ripartita nel seguente modo:

- **Il 50%** è destinato all'Ateneo per essere ripartito secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) del vigente *Regolamento per il Fondo di Premialità*. Ai sensi di quanto disposto all'art. 12, comma 2 lett. a) del vigente *Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e delle attività svolte con finanziamenti esterni* "la ritenuta non potrà essere superiore al 15% dell'importo dell'ammontare del finanziamento assegnato".
- **Il restante 50%** resta nella disponibilità del responsabile scientifico, su esplicita richiesta di quest'ultimo, per esigenze di ricerca connesse al progetto finanziato, e potrà essere utilizzata entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rendicontazione finale del progetto, previa deliberazione degli Organi Collegiali.

Art. 4 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla voce costo del personale strutturato

Fatta salva la quota necessaria per l'eventuale co-finanziamento a carico dell'Ateneo, le risorse finanziarie acquisite come rimborso del costo del personale interno strutturato rendicontato al 100% nell'ambito dei progetti, saranno destinate come segue:

- I. Una quota pari al 50% rimarrà nella disponibilità del responsabile scientifico, su esplicita richiesta di quest'ultimo, per esclusive esigenze di ricerca strettamente connesse al progetto finanziato da utilizzare entro 12 mesi dal riconoscimento.
- II. Una quota pari al 50% sarà destinata all'Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:
 - il **40%** destinato a incentivazione del personale docente e ricercatore, di cui all'art. 9, comma 3) del *Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale*;
 - il **20%** destinato al finanziare la ricerca di Ateneo;
 - il **20%** destinato al finanziare il fondo per le attività di ricerca del dipartimento di afferenza del responsabile scientifico
 - il **15%** destinato al bilancio di Ateneo;
 - il **5%** destinato alla creazione di un Fondo rischi a copertura dei rischi connessi alla gestione e alla rendicontazione dei progetti.

Il riparto e l'attribuzione delle risorse in discorso sono, comunque, soggette a delibera autorizzatoria del Consiglio di amministrazione, che conserva la titolarità a rivedere in qualunque momento le percentuali di cui all'art.4.